

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUFFINO, SAPORITO, BERLANDA, VETTORI,
DI STEFANO e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1987

Estensione al personale delle forze dell'ordine in quiescenza dell'indennità pensionabile corrisposta al personale in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 17 aprile 1985, n. 141, ha sanato le sperequazioni dei trattamenti pensionistici del pubblico impiego che si erano determinate con la legge n. 312 del 1980.

Peraltro rimangono ancora da eliminare alcune discriminazioni prodotte dalle successive leggi, individuabili nel contratto 1979-1981 (anzianità progressiva), nel contratto 1982-1984 e, per quanto riguarda il personale delle forze dell'ordine, nella sperequazione relativa all'indennità pensionabile (già indennità d'istituto), di cui alla legge 20 marzo 1984, n. 34, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

Infatti, l'indennità mensile per servizi di istituto è stata aumentata con decorrenza 1°

gennaio 1984, senonchè, tale aumento non ha riguardato il personale in quiescenza in data antecedente.

Sembra questa una discriminazione ed una ingiustizia da eliminare per porre sullo stesso piano le forze dell'ordine col resto del pubblico impiego.

Infatti è da dire che l'indennità mensile per servizi di istituto è un emolumento compensativo dei disagi e dei rischi sofferti dagli aventi diritto nell'arco della carriera, per cui è giuridicamente impossibile corrispondere in misura diversa tale indennità, a parità di anni di servizio e di grado.

Ma c'è ancora da dire che l'agente, che abbia subito una menomazione fisica in servizio e per causa di esso, e sia stato in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguenza riformato qualche giorno prima dell'aumento dell'indennità, viene a percepire a tale titolo una somma notevolmente inferiore a quella del collega collocato a riposo, a domanda, subito dopo l'approvazione di dette norme, come se il primo agente si fosse procurato volontariamente tale infermità.

Tale situazione di ingiustizia si verifica anche nei confronti delle vedove degli agenti e dei carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere.

Non sarà opportuno sottolineare che, in precedenza, ogni qualvolta veniva aumentata

l'indennità pensionabile al personale in servizio, nello stesso tempo veniva riconosciuto un aumento dell'80 per cento al personale in quiescenza, in qualsiasi epoca (si vedano tra l'altro le leggi 27 maggio 1977, n. 284, e 5 agosto 1978, n. 505).

Questo sempre per la particolarità dell'indennità per servizi di istituto e per i fini e gli obiettivi che essa intende raggiungere.

Il presente disegno di legge cerca di ovviare a tale palese discriminazione, restituendo parità di trattamento a situazioni uguali.

Per questo se ne raccomanda la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'indennità mensile pensionabile, di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è estesa nella misura dell'80 per cento al personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia in quiescenza prima del 1° gennaio 1984.

2. Dal relativo importo va detratta l'indennità mensile per servizi d'istituto, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonché l'assegno di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se percepito.

Art. 2.

1. All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 1, valutato in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.